

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. II
N. 9

PROPOSTA DI MODIFICAZIONE AL REGOLAMENTO

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

COLONI, ZARRO, IODICE, LOMBARDO, BORGIA, TABACCI, SANESE

Modificazioni alle procedure di controllo sugli effetti
finanziari dei progetti di legge

Presentata il 5 agosto 1992

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Nel corso delle due precedenti legislature la Giunta per il regolamento ha a lungo lavorato intorno alla proposta di riforma regolamentare sulle procedure di esame delle leggi di spesa. Nella X legislatura si è giunti alla discussione in Assemblea della proposta n. 22 nel testo proposto della Giunta e alla presentazione di numerose proposte di principi emendativi, il cui approfondimento ha richiesto un prolungato rinvio dell'esame, senza che poi la proposta concludesse il proprio *iter* nonostante le molteplici sollecitazioni rivolte alla Presidenza della Camera in particolare dalla Commissione bilancio.

I proponenti della presente proposta ritengono che le difficoltà incontrate siano derivate essenzialmente da un eccesso di compiutezza e di organicità del testo predisposto dalla Giunta che ha indotto molti deputati a presentare ulteriori proposte estensive con riferimento a problematiche connesse, ma non essenziali al fine di rafforzare le procedure di controllo sulla copertura finanziaria dei progetti di legge.

Da questo punto di vista, le misure più urgenti e necessarie, da tempo già introdotte nel Regolamento del Senato, sono due: l'adeguamento della normativa regolamentare alle disposizioni della legge

n. 362 del 1988 in tema di quantificazione degli oneri dei progetti di legge e il rafforzamento delle procedure relative all'esame dei pareri della Commissione bilancio in Assemblea.

Sul primo punto, occorre essenzialmente estendere ai testi di formazione parlamentare la procedura della relazione tecnica già prevista dalla legge come obbligatoria per quelli di iniziativa governativa. Al riguardo, si propone di prevedere la richiesta della relazione tecnica come normale, salvo garantire l'esame dei progetti di legge con l'iscrizione all'ordine del giorno della Commissione bilancio trascorso un mese dalla richiesta ovvero nel termine più breve conseguente alla eventuale calendarizzazione del provvedimento in Assemblea. La mancata trasmissione della relazione da parte del Parlamento non paralizza il Parlamento, mentre il governo viene pienamente responsabilizzato a fare quanto gli spetta per assicurare la verifica degli effetti finanziari dell'iniziativa parlamentare. Si ricorda, d'altro canto, che solo la trasmissione della relazione tecnica da parte delle am-

ministrazioni competenti, che detengono tutti i dati necessari per la quantificazione, consente di attivare la verifica tecnica del Servizio del bilancio e dunque di dare alla Commissione bilancio e alla Camera tutti gli elementi per una autonoma valutazione.

Sul secondo punto si prevede un'apposita discussione e specifiche modalità di votazione sui pareri della Commissione bilancio, in analogia a quanto già disposto dal regolamento del Senato, per garantire l'attenzione dell'Assemblea, che resta ovviamente sovrana, sulle problematiche indotte dagli effetti finanziari di disposizioni legislative. Si prevedono altresì tempi per la presentazione degli emendamenti con effetti finanziari in Assemblea idonei a consentire un effettivo esame presso la Commissione bilancio, e utili altresì a scoraggiare la presentazione, direttamente in Assemblea e spesso all'ultimo momento, di nuovi emendamenti con rilevanti effetti finanziari, che oggi causa le più frequenti difficoltà e disfunzioni nell'esame in Assemblea di progetti di legge.

TESTO PROPOSTO

L'articolo 74 è sostituito dal seguente:

1. I progetti di legge implicanti entrate o spese sono assegnati alla Commissione competente per materia e alla Commissione bilancio e programmazione, per il parere relativo alle conseguenze sulla finanza pubblica e sulla programmazione economica nazionale, nonché all'ottemperanza dei vincoli previsti dall'articolo 81 della Costituzione e dalle leggi di contabilità pubblica.

2. La Commissione competente, prima di concludere l'esame in sede referente del progetto di legge, trasmette alla Commissione bilancio e programmazione, per la espressione del parere di cui al comma 1, il progetto di legge del testo all'esame della Commissione richiedendo al Governo la relazione tecnica sulla quantificazione degli effetti finanziari, ove essa non sia stata già predisposta sul medesimo testo.

3. I pareri espressi dalla Commissione bilancio e programmazione, ai sensi dei commi precedenti, sono stampati e allegati alla relazione per l'Assemblea.

4. La Commissione bilancio e programmazione, qualora abbia espresso parere contrario, nomina un proprio relatore per la discussione in Assemblea. In tal caso l'Assemblea, prima di iniziare la discussione sulle linee generali del progetto di legge, delibera in via pregiudiziale sulla questione, sentiti il relatore per la Commissione competente nonché il relatore per la Commissione bilancio e programmazione, il Governo e un deputato per Gruppo per non più di dieci minuti ciascuno. Se la votazione ha esito negativo, il progetto di legge è rinviato all'esame della Commissione.

5. In caso di parere favorevole condizionato alla introduzione di determinate modificazioni, nel caso in cui esse non siano accolte dalla Commissione competente, la Commissione bilancio nomina il

relatore per la discussione in Assemblea e presenta nello stesso termine di cui all'articolo 86, comma 5, i conseguenti emendamenti. Gli emendamenti sono votati mediante votazione nominale con procedimento elettronico previa illustrazione del parere della Commissione bilancio.

All'articolo 86, i primi due commi sono sostituiti dai seguenti:

1. Gli articoli aggiuntivi e gli emendamenti sono, di regola, presentati e svolti nelle Commissioni. Nuovi articoli aggiuntivi o emendamenti, nonché gli articoli aggiuntivi e gli emendamenti respinti in Commissione, possono comunque essere presentati in Assemblea almeno ventiquattro ore prima della seduta nella quale saranno discussi gli articoli cui essi si riferiscono.

2. Gli emendamenti che comportano nuove o maggiori spese ovvero una diminuzione di entrate devono essere presentati almeno quarantotto ore prima della seduta nella quale saranno discussi gli articoli cui essi si riferiscono, devono contenere l'indicazione della corrispondente copertura finanziaria e, se di iniziativa del Governo, devono essere corredati della relazione tecnica di cui al comma 2 dell'articolo 72.

2-bis. Gli emendamenti di cui al comma 2 e quelli che abbiano comunque conseguenze finanziarie sono immediatamente trasmessi per il parere alla Commissione bilancio e programmazione, la quale deve esprimersi entro quarantotto ore dalla trasmissione degli emendamenti. Decorso tale termine l'Assemblea può comunque procedere all'esame e alla votazione degli emendamenti. Gli emendamenti sui quali la Commissione bilancio ha espresso parere contrario o condizionato e i conseguenti subemendamenti presentati dalla medesima Commissione bilancio sono votati a norma dell'articolo 74, comma 5.

2-ter. Per gli emendamenti di iniziativa parlamentare per i quali non è stata predisposta la relazione tecnica per la quantificazione degli oneri, la Commissione

bilancio può rinviare l'esame richiedendo al Governo la relazione stessa. In caso di prosieguo dell'esame in Assemblea prima della trasmissione della relazione, la pronunzia della Commissione bilancio ha i medesimi effetti del parere contrario.

2-quater. Gli emendamenti ai disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica di cui all'articolo 123-bis non sono ammessi se non nei limiti dei saldi conseguenti alle regole di variazione delle entrate e delle spese approvati con la risoluzione programmatica di cui all'articolo 118-bis. A tali emendamenti si applicano comunque le disposizioni dei commi 2, 2-bis e 2-ter del presente articolo.

All'articolo 86, comma 4, sono premesse le parole: Fermo quanto disposto dal comma 2,

All'articolo 86, comma 5, sono premesse le parole: Fermo quanto disposto dal comma 2,

All'articolo 93, il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. I progetti di legge che richiedono un esame per gli aspetti di legittimità costituzionale, nonché per gli aspetti concernenti il pubblico impiego sono assegnati alla Commissione competente per materia e, per il parere, rispettivamente alla Commissione affari costituzionali, ed alla Commissione lavoro. Per i progetti di legge implicanti conseguenze sulla finanza pubblica si applicano i commi 1 e 2 dell'articolo 74.

All'articolo 94, il comma 3 è sostituito dal seguente:

3. Gli emendamenti implicanti conseguenze sulla finanza pubblica, quelli che richiedono un esame per gli aspetti di legittimità costituzionale e per gli aspetti concernenti il pubblico impiego, non possono essere approvati se non siano stati preventivamente inviati per il parere rispettivamente, alla Commissione bilancio, alla Commissione affari costituzionali, alla Commissione lavoro. Nel caso che la Com-

missione non ritenga di aderire ad uno di tali pareri e la Commissione consultata lo confermi, l'intero progetto di legge è rimesso all'Assemblea. Per gli emendamenti che comportano nuove o maggiori spese ovvero una diminuzione di entrata si applicano le disposizioni dell'articolo 86, comma 2. La Commissione, nel trasmetterli alla Commissione bilancio, richiede al Governo la relazione tecnica per la quantificazione degli oneri. Gli emendamenti sono comunque iscritti all'ordine del giorno della Commissione bilancio entro dieci giorni dalla richiesta.